



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 22 marzo 2018

Prot. n. 1213 OR/ml

Oggetto: attività di stima dei danni
alle coltivazioni da
calamità naturali.

**Competenze professionali
degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.**

Alle Compagnie di Assicurazioni in indirizzo
alla c.a. Amministratore delegato

LORO SEDI

e-mail

Alle Compagnie di Assicurazioni in indirizzo
alla c.a. Responsabile Ramo Grandine

LORO SEDI

e-mail

Spett. A.N.I.A-Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici

alla c.a. del Presidente

Via di San Nicola da Tolentino, 72

00187 ROMA

e-mail

Spett. Consorzio di Difesa

alla c.a. del Presidente

LORO SEDI

e-mail

Spett. AS.NA.CO.DI-Associazione Nazionale
dei Consorzi di Difesa

alla c.a. del Presidente

Via Bergamo, 3

00198 ROMA

e-mail

Spett. Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

ROMA

e-mail

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Ai Comandi dei Carabinieri Forestali

LORO SEDI

e-mail

Spett. ISMEA

ROMA

e-mail

Ai Presidenti di Regione

LORO SEDI

e-mail

Agli Assessori Regionali all'Agricoltura

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti di Provincia

LORO SEDI

e-mail

Agli Assessori provinciali all'Agricoltura

LORO SEDI

e-mail

Alle ex-Facoltà di Agraria e Scienze Forestali

LORO SEDI

e-mail

Agli Istituti Agrari

LORO SEDI

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione

COLDIRETTI

LORO SEDI

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione

CIA

LORO SEDI

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
CONFAGRICOLTURA
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
COPAGRI
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Agli iscritti nell'Albo professionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

In relazione a talune non corrette informazioni, rese in occasione di corsi di formazione per “perito estimatore danni da avversità atmosferiche” svolti nei giorni scorsi in alcuni Istituti Agrari, *-per le quali peraltro si è provveduto a rendere segnalazione alle competenti Autorità-* si rende opportuno chiarire il quadro normativo relativo alla **competenza nella redazione di perizie danni da avversità atmosferiche alle produzioni agricole, che è attività “tipica” degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**; risultano quindi false e prive di fondamento le contrarie affermazioni variamente rese da soggetti interessati.

Il quadro normativo è infatti univoco nel riconoscere la piena competenza professionale degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alla redazione di stime e perizie, dove tali attività fanno parte delle capacità estimative di questi professionisti che si estrinsecano avendo riguardo alle:

- **stime** di immobili rurali e civili, quali “periti di fondi chiusi immobiliari” (*ex-art. 6, c. 2 legge 25.1.1994 n. 86 e successive modificazioni*);

- **stime** ed alle valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei prodotti ortofrutticoli (*art. 3 DM 2.6.1995 n. 393*);
- **perizie giurate di stima** per l'acquisto di terreni agricoli e/o terreni non edificati nonché di edifici nell'ambito degli interventi previsti dai Fondi europei di Sviluppo (*artt. 5 e 6 DPR 3.10.2008, n. 196*);
- **stime** di terreni agricoli e di terreni edificabili (*art. 6 legge 28.12.2001 n. 448*), competenza confermata dall'art. 1 c. 473 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per ciò che attiene segnatamente le attività peritali relative ai danni provocati alle coltivazioni agricole da eventi atmosferici, va rilevato come siano le stesse disposizioni contrattuali a prevedere la possibilità di utilizzare professionisti Agrotecnici; più esattamente le Condizioni di polizza dei contratti relativi alla copertura dei danni provocati da calamità naturali, approvate ai sensi delle leggi n. 364/1970 e n. 590/1981 (*norme precedenti l'istituzione l'Albo professionale degli Agrotecnici, avvenuto nel 1986*), non potendo logicamente contemplare una figura ordinistica all'epoca non ancora normata, comunque tenevano in debito conto la capacità estimativa degli "agrotecnici" (*benchè allora privi di Albo*), tanto da consentirne l'utilizzo in fase di rilevamento dei danni prodotti dagli eventi atmosferici, in qualità di soggetti "equipollenti" ad altri normativamente richiamati.

Tale particolare situazione si è poi risolta con l'approvazione della legge 6 giugno 1986 n. 251, istitutiva della professione di Agrotecnico, e con il successivo intervento del DPR n. 328/2001 (*la cui portata è stata recentemente chiarita e meglio definita dal parere del CUN-Consiglio Universitario Nazionale 7 aprile 2017 n. 3786*), che ha consentito l'iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dei soggetti in possesso, fra l'altro, delle seguenti lauree:

- L-20 Scienze e tecnologie agrarie (*laurea triennale*);
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (*laurea triennale*);
- L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (*laurea triennale*);
- 77/S Scienze e tecnologie agrarie (*laurea specialistica*);
- 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (*laurea specialistica*);
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (*laurea magistrale*);
- LM-70 Scienze e tecnologie agroalimentare (*laurea magistrale*);
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (*laurea magistrale*);

con l'ulteriore precisazione che oltre il 70% degli attuali candidati agli esami abilitanti è in possesso di diploma di laurea, mentre il restante 30% circa è composto da diplomati "agrotecnici" e "periti agrari", che però hanno svolto un tirocinio di 18 mesi e superato l'esame di Stato abilitante alla professione.

In disparte si evidenzia come altresì l'equipollenza dei diplomi di "agrotecnico" e di "perito agrario", già prevista legislativamente, sia stata confermata dal Consiglio di Stato con il parere n. 4335, reso nell'Adunanza plenaria del 20 giugno 2012.

Ma ancor prima **la questione delle perizie danni da avversità atmosferiche era stata risolta in via definitiva dall'intervento del Ministero della Giustizia, con il parere 27 aprile 1998 prot. n. 7/1347/U, incentrato sulla interpretazione da darsi alle richiamate "Condizioni di polizza", nella parte in cui individuano i soggetti abilitati al rilevamento del danno ed alla redazione delle perizie di stima, che così recitano:**

"La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti."

preso atto del contenuto delle "Condizioni di polizza" il Ministero della Giustizia afferma che:

"...per affrontare il problema occorre stabilire se il diploma di Agrotecnico possa o meno essere considerato equipollente ad uno di quelli espressamente menzionati dalla disposizione appena citata (in particolare, al diploma di Perito agrario) e, alla luce di ciò, se la valutazione e la stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici possa rientrare tra le competenze professionali degli Agrotecnici."

per chiarire in via definitiva entrambe le circostanze il Ministero della Giustizia chiese il confronto del Consiglio di Stato, che si esprime con il parere n. 195/98, chiarendo che la stima dei danni da calamità naturali alle produzioni agricole rientrava nell'ambito delle competenze professionali degli Agrotecnici, conclusione pienamente condivisa dal vigilante Ministero della Giustizia che così si esprime:

"Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate, anche le disposizioni in materia di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine vanno interpretate nel senso di comprendere tra i periti abilitati anche gli Agrotecnici iscritti all'albo professionale, al fine di evitare interpretazioni di dubbia ragionevolezza, quale quella di consentire a tali professionisti di stimare danni ad immobili o ad autoveicoli e, contemporaneamente, di negare la possibilità di stimare i danni da eventi calamitosi in agricoltura."

per completezza si allega copia della richiamata nota ministeriale.

Alla luce dei chiari principi contenuti nelle disposizioni citate, nei pareri del Consiglio di Stato, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Universitario Nazionale, si riassume che:

1. **Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno piena competenza nel settore peritale ed estimativo.**
2. **Le Compagnie di assicurazioni** operanti nel settore dei danni da avversità atmosferiche alle produzioni agricole **possono legittimamente affidare incarichi professionali agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati**, i quali possono ricoprire qualunque grado nella gerarchia dei corpi peritali.
3. **I Consorzi di Difesa possono parimenti affidare ai predetti professionisti incarichi di stima.**

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)

Allegato: nota Ministero della Giustizia 27 aprile 1998 prot. n. 7/1347/U.